

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 15/07/2025

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 1° luglio 2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30 novembre 2024, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 1.405,59, calcolato secondo il criterio proporzionale lineare e al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, a titolo di rimborso della quota non maturata delle commissioni di attivazione, delle commissioni di gestione, delle provvigioni all'intermediario del credito e dei costi di incasso rate;
- il rimborso di € 225,16 a titolo di commissione di estinzione anticipata;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), per commissioni e/o costi ritenuti up front la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o in eccedenza;
- la refusione delle spese per l'assistenza difensiva quantificate in € 200,00 o nel diverso importo liquidato in via equitativa dal Collegio;

- il riconoscimento degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di proposizione del reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- in via preliminare, che il GdP di Palermo con ordinanza del 12 ottobre 2024 ha sospeso un giudizio intrapreso dalla resistente al fine di far dichiarare la illegittimità della decisione n. 11644/2023 del Collegio di Palermo, rimettendo la questione dell'interpretazione dell'art 16 della direttiva 2008/48 innanzi alla CGUE;
- la congruità dell'importo riconosciuto in conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione e costi di incasso rata, di natura *recurring*, rispettivamente pari a € 177,50 e € 145,55, quest'ultimo al netto dell'importo *una tantum* di € 18,00 “riconosciuto dal cliente all'amministrazione terza delegata quale rimborso dei costi dalla stessa sostenuti per dare seguito all'operazione di finanziamento”;
- la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e dei costi di intermediazione in quanto aventi natura up front e relativi ad un contratto sottoscritto prima dell'entrata in vigore del decreto “*Sostegni-bis*” (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021;
- il difetto di legittimazione passiva con riguardo alla richiesta di rimborso ai costi di intermediazione poiché riferiti alla provvigione dell'intermediario del credito integralmente corrisposta a quest'ultimo;
- che la CGUE con sentenza del 9 febbraio 2023 ha riconosciuto il diritto al rimborso, in caso di estinzione anticipata, dei soli costi *recurring* e che tale principio è stato recepito dalla giurisprudenza di merito (cita, ex *multis*, Tribunale di Castrovilliari, sent. n. 332/23) e dal Legislatore italiano con la legge di conversione del D.L. n. 69/23;
- che a tale orientamento si riferisce anche il D.L. n. 104/2023 (che ha modificato l'art. 11*octies*, comma secondo, del D.L. n. 73/21), laddove richiama “*le pronunce della Corte di Giustizia europea*”;
- che la restituzione al consumatore degli oneri legati al perfezionamento o conclusione del contratto determinerebbe un arricchimento senza causa;
- di essersi conformato all'art. 6-bis, comma terzo, lett. b) del DPR n. 180/1950, tutt'ora vigente, il quale – nel richiamare le Disposizioni di trasparenza di Banca d'Italia – esclude ancora la rimborsabilità dei costi *up front*;
- l'infondatezza della richiesta di rimborso delle commissioni di estinzione anticipata, poiché addebitate in conformità alle prescrizioni normative.

Pertanto, chiede:

- di sospendere il procedimento in attesa delle determinazioni della CGUE;
- nel merito, di rigettare il ricorso e di dichiarare la congruità e la legittimità dei rimborsi già effettuati.

## DIRITTO

Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta formulata dall'intermediario resistente di sospensione dell'odierno procedimento in considerazione dell'ordinanza del Giudice di Pace di Palermo del 12 ottobre 2024 con la quale lo stesso ha disposto la sospensione del giudizio su analoga questione nei confronti di altro soggetto per la rimessione alla Corte di

giustizia dell'Unione europea della questione pregiudiziale sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48.

Sulla questione sollevata, il Collegio rileva che le "Disposizioni ABF" (cfr. sez. VI, par. 2) non prevedono ipotesi di sospensione per casi della specie, né sembrerebbe venire in rilievo una "litispendenza" in senso proprio, posto che il rinvio pregiudiziale ha riguardato un diverso giudizio. Inoltre, va evidenziato che, sebbene il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE obblighi il giudice *a quo* che lo ha rilevato a sospendere il giudizio nell'attesa della definizione della vicenda interpretativa rimessa alla Corte di Giustizia, l'ordinamento non prevede un analogo obbligo in capo ad altro organo giurisdizionale – o extragiudiziario, come nel caso di specie – dinanzi al quale penda un giudizio su una simile fattispecie (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 2913/25; Collegio di Torino, decisione n. 1104/2025).

Sempre in via preliminare, il Collegio rileva l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall'intermediario rispetto alla ripetizione delle spese di intermediazione, trattandosi di costo del credito riportato nel contratto di finanziamento e soggetto, come tale, a riduzione ai sensi dell'art.125-sexies del TUB (v. Collegio di Bari, decisioni n. 6856/2023 e n. 23783/2018).

Ciò premesso, il Collegio osserva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie – prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*". Ciò in quanto "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione

*di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva";*

- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".*

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".*

È stata, inoltre, confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali in quanto, da un lato, si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi e, dall'altro lato, la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.

Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.

Quanto, invece, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, il Collegio di Bari ha affermato che le statuzioni della sentenza Lexitor *"non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 [...] avendo la Corte chiaramente evidenziato le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato"* (cfr. par. 28 e 32-36) (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi *recurring*; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi *up front*; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.

L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.

In ordine alla qualificazione giuridica delle singole voci di costo, il Collegio accerta la natura *up front* delle commissioni di attivazione e delle provvigioni all'intermediario del credito, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto; di contro, accerta la natura *recurring* delle commissioni di gestione e dei costi di incasso delle rate (cfr. Collegio di Bari, decisioni n. 10169/2024 e n. 8576/2023). Riguardo a quest'ultima componente commissionale, è incontestato che il contratto ne prevede il rimborso secondo il criterio proporzionale ed è opinione condivisa dai Collegi che debba essere considerato oggetto di computo ai fini restitutori della quota



non maturata l'intero importo senza decurtazione di € 18,00 a titolo di *una tantum* riconosciuta alla ATC per proprie attività amministrative (cfr., sul punto, Collegio di Bari, decisione n. 4914/2025; Collegio di Bologna, decisione n. 12695/2023).

Pertanto, tenuto conto delle componenti commissionali reclamate e degli importi già rimborsati, al ricorrente spetta la restituzione delle somme riportate nel seguente prospetto:

durata del finanziamento ►	120						
rate scadute ►	49						
rate residue	71						
TAN ►	3,74%						
% restituzioni							
- in proporzione lineare	59,17%						
- in proporzione alla quota	36,95%						
n/c	importo	restituzioni					
	▼	▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	tot ristoro
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione ( <i>up front</i> )	€ 1.104,48	€ 653,48	€ 408,11	<input checked="" type="radio"/>	€ 408,11	€ 408,11
<input type="radio"/>	commissioni di gestione ( <i>recurring</i> )	€ 300,00	€ 177,50	€ 110,85	<input checked="" type="radio"/>	€ 177,50	€ 0,00
<input type="radio"/>	provv. intermediario del cr ( <i>up front</i> )	€ 1.253,16	€ 741,45	€ 463,05	<input checked="" type="radio"/>		€ 463,05
<input type="radio"/>	costi di incasso rate ( <i>recurring</i> )	€ 264,00	€ 156,20	€ 97,55	<input checked="" type="radio"/>	€ 145,55	€ 10,65
<input type="radio"/>	...		€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00	€ 0,00	<input checked="" type="radio"/>		€ 0
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
							tot rimborsi ancora dovuti
							€ 882
							interessi legali
							<input checked="" type="checkbox"/> si

Con riferimento alla domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, il ricorrente ne chiede la restituzione senza tuttavia contestare l'erroneità di tale addebito nel conteggio estintivo; al riguardo, il Collegio di coordinamento si è espresso affermando che “la previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.” (cfr. Coll. coord., dec. n. 5909/2020). In assenza di specifica contestazione e tenuto conto della circostanza che il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata fosse superiore ad euro 10.000,00 deve ritenersi che la relativa commissione sia stata applicata in conformità alla disposizione di legge (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 11679/2021).

La pretesa concernente il ristoro delle rate “eventualmente” versate in eccedenza non può essere positivamente apprezzata in quanto non documentata (arg. ex art. 2697, cod. civ.). Infine, per orientamento consolidato dell’ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni n. 4580/2025; n. 6167/14, e prima n. 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 882,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese**

**della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANDREA TUCCI